



---

CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO E  
L'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SOCIALE

TRA

LA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO, con sede legale in Tirano (SO), Via M. Quadrio 11, codice fiscale 92002800149, in qualità di Ente gestore dei Servizi sociali gestiti in forma associata e di Ente Capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015-2017 dell'Ambito territoriale di Tirano, nella persona del sig. Gian Antonio Pini nato a Grosio il 22/05/1960 domiciliato per la carica in Tirano, Via M. Quadrio n. 11, il quale interviene ed agisce in qualità di Presidente e, quindi, legale rappresentante dell'ente (Codice Fiscale 92002800149) autorizzato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 31 del 28 dicembre 2015;

E

ANTEAS (Associazione Nazionale Terza età attiva per la solidarietà di Sondrio), iscritta nel Registro regionale delle associazioni di volontariato al foglio 634 sez. A (sociale), con sede legale in Sondrio, Via Bonfandini 1, nella persona sig.ra Danila Barri, nata a Dubino il 27/10/1955 e residente a Morbegno in via Merizzi 136;

VISTI

La legge 8/11/2000 nr. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 1, comma 4 statuisce che "*Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

La Legge 11/08/1991 n° 266 "Legge-quadro sul volontariato" che disciplina le organizzazioni e le attività di volontariato;

La L.R. 14.02.2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";

La Deliberazione della Giunta Regionale n.1353 del 25/2/2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";

La Comunità Montana Valtellina di Tirano con deliberazioni di Giunta Esecutiva:

- n. 42 del 8-04-2014 ha approvato lo schema dell'accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia - lavoro e delle reti di imprese" sottoscritto in data 31-05-2014;

-n. 117 del 26-08-2014 ha approvato lo schema accordo per la realizzazione dell'alleanza locale di conciliazione dell'ambito di Tirano " azione progettuale mobilità sociale non solo viaggio" in progress

-nr. 199 del 16-12-2014 avente ad oggetto " approvazione schema convenzione tra la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e Comune di Tirano per il servizio di trasporto di pazienti che si sottopongono a radioterapie presso l'ospedale di Sondrio. anni 2015 e 2016 e approvazione norme che disciplinano il trasporto per radioterapia dell'ambito di Tirano;

- nr. 92 del 22-06-2016 avente ad oggetto " approvazione schema concessione in comodato alla Comunità Montana Valtellina di Tirano n° 1 automezzo per servizio di trasporto sociale da parte dell'associazione Cancro Primo Aiuto onlus

Il “Piano di Zona 2015 – 2017” dell’ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Tirano - approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Tirano del 15.4.2015;

La deliberazione assembleare n. 25 del 24/11/2011 di approvazione della “Convenzione fra Comunità Montana Valtellina di Tirano e i Comuni del Distretto di Tirano per l’esercizio associato di funzioni comunali in attuazione dell’art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328” dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017”;

il vigente comodato con l’Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus per l’utilizzo per finalità sociali dell’automezzo FIAT DUCATO PANORAMA targato EN331BA;

la vigente convenzione con la Comunità Montana Alta Valtellina, valevole fino al 31.12.2016 e s.m.i., finalizzata al coordinamento dei servizi di trasporto per cure radioterapiche erogati nei rispettivi distretti, che garantisce la disponibilità di eventuali posti non utilizzati dai trasportati dall’ambito di Bormio ai residenti nei comuni compresi tra Grosio e Sernio;

La Comunità Montana Valtellina di Tirano con deliberazione di Giunta Esecutiva nr. 108 del 29/07/2016 ha approvato la proroga del progetto “mobilità sociale non solo viaggio” in progress, le nuove norme e le convenzioni con i partner dell’alleanza locale per l’attuazione del trasporto di radioterapia.

### PREMESSO

CHE i Comuni del Distretto di Tirano hanno delegato alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, per il periodo 2012/2017, le funzioni inerenti i servizi socio-assistenziali gestiti in forma associata, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 328/2000 e dalla LR 3/2008;

CHE nell’ambito dei servizi gestiti in forma associata è prevista l’attuazione di un servizio di trasporto sociale, destinato a:

- cittadini che abbiano necessità recarsi all’ospedale di Sondrio per ricevere cure radioterapiche ;
- cittadini in condizioni di non autonomia, in situazioni familiari, sociali o di disagio impossibilitati ad utilizzare pubblici servizi di trasporto, privi di figure familiari o parentali di riferimento, che devono recarsi presso strutture ospedaliere provinciali per sottoporsi a cure mediche, terapie o visite specialistiche, dando la priorità a chi necessita di cure radioterapiche che vengono erogate presso l’ospedale di Sondrio;

CHE le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell’offerta di servizi da parte del mercato ed avranno carattere saltuario e limitato nel tempo;

CHE il trasporto sociale è rivolto a particolari categorie di utenti ( pazienti oncologici e soggetti fragili in condizione di non autonomia) e non potrebbe essere garantito, alle stesse condizioni economiche ed operative, dai gestori dei servizi di trasporto pubblico;

CHE l’apporto dell’Associazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;

CHE l’Associazione stipulante si impegna a garantire la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione;

CHE l’associazione ANTEAS è organismo senza fini di lucro, e svolge la sua attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale nell’Ambito di Tirano, con un proprio gruppo operativo al quale è delegata la responsabilità delle attività in loco;

CHE gli oneri dovuti per lo svolgimento delle attività dovranno consistere in contributi all’Associazione a copertura delle spese di gestione per lo svolgimento delle attività medesime, ed essere finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

CHE il pieno controllo sul programma d’intervento e sulla qualità del servizio stesso, resta di competenza della Comunità Montana Valtellina di Tirano;

CHE è necessario stipulare tra la Comunità Montana Valtellina di Tirano (di seguito e per brevità denominata Comunità Montana) e l’Associazione ANTEAS (di seguito chiamata Associazione) apposita convenzione regolante fini, durata, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie:

tutto quanto sopra premesso.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

### Art. 1

La Comunità Montana e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, richiamata nelle premesse, degli obiettivi e disposizioni propri della Comunità Montana, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva dei compiti del personale della Comunità Montana.

### Art. 2

A tal fine l'Associazione fornirà l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nelle attività di trasporto ed accompagnamento a favore di:

cittadini che abbiano necessità recarsi all'ospedale di Sondrio per ricevere cure radioterapiche ;  
cittadini in condizioni di non autonomia, in situazioni familiari, sociali o di disagio impossibilitati ad utilizzare pubblici servizi di trasporto, privi di figure familiari o parentali di riferimento, che devono recarsi presso strutture ospedaliere provinciali per sottoporsi a cure mediche, terapie o visite specialistiche.

Le attività di cui al precedente punto 1 sono svolte dal lunedì al venerdì, in coincidenza con il calendario di erogazione delle terapie stabilito dal Servizio di Radioterapia Oncologica dell'Ospedale di Sondrio. Ne fruiscono cittadini residenti nell'ambito di Tirano, secondo gli accordi stipulati con la Comunità Montana Alta Valtellina.

Le attività di cui al precedente punto 2, sono erogate esclusivamente ai cittadini dell'Ambito; forniscono risposta ad un bisogno saltuario e non continuativo. Il Servizio viene attivato a seguito di valutazione del Servizio Sociale di Base nell'ottica del superamento in situazioni di marginalità e di esclusione sociale della persona.

Sarà possibile fornire i servizi solo a condizione che le persone non siano bisognose d'assistenza medica o infermieristica specializzata durante il trasporto.

### Art.3

Le modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente art 2 dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio di Piano-Servizio Sociale della Comunità Montana, che si riserva di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.

### Art 4

L'Associazione si impegna a mantenere la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione.

L'Associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già richiamato art 2, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Comunità Montana da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

La Comunità Montana Valtellina di Tirano è altresì esonerata da ogni altra responsabilità relativa ai rapporti tra l'associazione ed i propri volontari. In caso di mancata osservanza degli obiettivi, o di disfunzioni verificatesi nello svolgimento dei servizi, ne verrà fatta immediata segnalazione al Presidente dell'associazione, che provvederà ad ovviare alle stesse.

L'Associazione per le attività di cui all'art. 2, secondo i riferimenti operativi di cui all'art. 3, si impegna a svolgere un'attività finalizzata ed atta a conseguire la partecipazione attiva dei propri soci aderenti volontari in possesso dei necessari requisiti

L'Associazione garantisce la partecipazione dei volontari impiegati nei servizi in parola ad eventuali incontri informativi-formativi annuali di cabina di regia organizzati dalla rete della Conciliazione ed ad organizzare iniziative proprie di formazione.

L'Associazione si impegna a:

1. partecipare alla programmazione ed organizzazione delle attività e dei servizi con l'indicazione dei volontari disponibili ed impegnabili nelle attività;
2. assumere l'incarico della realizzazione del servizio assegnato, mediante proprio personale volontario;
3. garantire la riservatezza dei dati dei fruitori del servizio;
4. fornire alla associazione di volontariato AUSER, incaricata dell'attività di segreteria e coordinamento del servizio:
  - gli elenchi nominativi e i recapiti telefonici del personale volontario per il servizio di cui all'art 2 punto 1( servizio di radioterapia) con cadenza mensile garantendo un'adeguata alternanza;
  - gli elenchi nominativi e i recapiti telefonici di volontari disponibili ad effettuare su precisa richiesta del Servizio Sociale i servizi cui all'art 2 punto 2, con l'indicazione della disponibilità alle percorrenze ( all'interno dell'Ambito di Tirano, della Provincia o della Regione) con cadenza semestrale.
5. Segnalare all'associazione Auser eventuali malfunzionamenti del messo e nel caso sia necessario effettuare il rifornimento del carburante presso centri convenzionati con la comunità Montana

I volontari utilizzatori degli automezzi risponderanno in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese.

L'associazione valuterà di volta in volta la possibilità di acconsentire in via eccezionale all'utilizzo dei mezzi di proprietà dei propri volontari, acquisita la loro preventiva disponibilità, qualora l'utilizzo del mezzo sia impedito per cause di forza maggiore o perché contemporaneamente in uso per l'adempimento di altri scopi sociali.

#### **Art 5**

La Comunità Montana tramite l'Ufficio di Piano-Servizi Sociali si impegna a:

1. predisporre, in accordo con l'Associazione, il programma delle attività;
2. mettere a disposizione dei volontari il veicolo per l'espletamento del servizio;
3. garantire le condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
4. coprire le spese inerenti la funzionalità del veicolo (comprese tasse, revisione e rifornimenti) presso i centri convenzionati con la Comunità Montana

Si precisa che il veicolo utilizzato per le finalità di cui al presente accordo è il seguente:

- FIAT DUCATO PANORAMA targato EN331BA di proprietà dell'Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus;
- 5. Fornire ai volontari, esclusivamente per attività rientranti al punto 2 del precedente art. 2, una scheda contenente i dettagli del servizio di trasporto sociale, i dati del fruitore/familiare e i relativi recapiti.

#### **Art. 6**

La Comunità Montana riconoscerà all'Associazione la somma complessiva di Euro 1.400,00 (mille equattrocento#00) quale rimborso delle spese per la stipula delle coperture assicurative dei volontari e per le spese generali relative ai servizi forniti nell'ambito della presente convenzione per il periodo indicato all'art. 8.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R 26/10/1972 n° 633.

La liquidazione delle suddette somme avverrà secondo le seguenti modalità:

- Euro 400,00, quale rimborso spese, all'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione per il periodo 01.08.2016 al 31-12-2016
- Euro 1.000,00, quale rimborso spese, per il periodo 01.01.2017 al 31-12-2017.

La Comunità Montana erogherà all'Associazione le somme sopra dettagliate esclusivamente a titolo di rimborso per le spese sostenute dalla stessa nell'espletamento del servizio di trasporto sociale dietro presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

Tali somme non costituiscono un compenso ai volontari per il servizio di accompagnamento e trasporto di cui alla presente convenzione.

#### Art.7

L'associazione, per l'attuazione delle attività affidate con la presente convenzione, si impegna ad utilizzare i volontari idonei in un numero non inferiore a tre, prioritariamente residenti nel territorio dell'ambito di Tirano o del distretto di cui all'art 2.

L'Associazione opera, nell'attuazione delle attività socialmente utili previste in convenzione all'art. 2, sotto la responsabilità del suo Presidente.

I referenti per la gestione del progetto e la verifica delle attività sono:

-in rappresentanza della Comunità Montana il Responsabile dei Servizi Sociali – Ufficio di Piano dott.ssa Deriu Cinzia;

-in rappresentanza dell'Associazione il Sig. Gualtiero Combi o suo delegato .

L'Associazione tratterà la gestione dei dati personali e sensibili su supporto cartaceo e informatico ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel solo ed esclusivo fine della gestione dei servizi di cui alla presente convenzione. L'Associazione non divulgherà alcun dato personale e riservato di cui verrà a conoscenza nell'esercizio dell'attività.

#### Art. 8

La validità della presente convenzione decorre dal **1° agosto 2016 al 31 dicembre 2017**. Essa potrà essere prorogata previo parere concorde tra le parti.

La Comunità Montana ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2.L'Associazione potrà recedere dal presente accordo previo preavviso di 3 mesi da inviarsi tramite raccomandata A/R o a mezzo pec.

#### Art. 9

La presente convenzione è assoggettata a registrazione, in caso d'uso, con oneri a carico del soggetto richiedente. Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato

Letto approvato e sottoscritto

Per la Comunità Montana Valtellina di Tirano

Per l'Associazione ANTEAS  
Tirano addì 29/07/2016



Via Bonfadini, 1  
23100 SONDRIO  
Tel. 0342.527.814  
C.F.: 93011460149